

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVIII LEGISLATURA —————

N. 38

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 83 e 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 agosto 2018)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e la democrazia diretta*

DRP/II/XVIII/D16/18

Roma, 5 agosto 2018

Caro Presidente

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 2 agosto 2018.

Corrado Mezzanotte

Riccardo Fraccaro

Riccardo Fraccaro

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RF

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo interviene sulla materia delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lett. *i-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, con l'obiettivo di ristrutturare e razionalizzare tali spese, in attuazione dell'articolo 1, comma 91, della legge di delega 23 giugno 2017, n.103 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati.

Ai fini dell'inquadramento della materia oggetto del presente intervento legislativo, va preliminarmente richiamato l'art. 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dalla stessa legge n.103.

L'art.96 definisce prestazioni obbligatorie per gli operatori telefonici, le *"prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie"*.

Il comma 88 dell'articolo unico della legge n.103 ha affidato a un decreto interministeriale la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, mediante modifica del comma 2 del citato art.96: «2. Ai fini dell'adozione del canone annuo forfetario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2017, è attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001. Il decreto: a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete; b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie; c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni».



In attuazione dell'art. 96, come riformulato dall'art.1, comma 88, della legge n. 103, lo scorso 28 dicembre è stato adottato il decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la revisione delle voci di listino di cui al d.m. 26 aprile 2001.

Il comma 89 della legge di delega stabilisce: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono determinate le corrispondenti tariffe. Il decreto, da aggiornare ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi: a) individua le tipologie di prestazioni funzionali erogate, tenendo conto altresì: delle prestazioni obbligatorie; dell'acquisizione e della elaborazione della documentazione del traffico telefonico o telematico; della strumentazione tecnica utilizzabile e delle altre eventuali necessità atte ad assicurare l'intrusione nei sistemi telefonici, informatici e telematici; b) determina la tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni, così da conseguire un risparmio della spesa complessiva; c) specifica gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti e alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità».

Infine il comma 91 delega il Governo «ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui al comma 83, uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni di cui ai commi 88 e 89 con quelle di cui al citato testo unico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese; b) individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione della spesa; c) natura esecutiva del provvedimento di liquidazione della spesa; d) modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa».

L'articolo 5, comma 1, lett. i-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilisce che sono spese ripetibili le spese relative alle prestazioni previste dall'art. 96 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime.

Va, altresì, rilevato che nel sistema attuale, mentre le prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni vengono liquidate dall'ufficio giudiziario sulla base delle



tariffe di cui al decreto, sopra citato, del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la revisione delle voci di listino di cui al d.m. 26 aprile 2001; le prestazioni funzionali all'utilizzo delle predette prestazioni obbligatorie vengono, invece, liquidate sulla base di accordi raggiunti dal singolo ufficio giudiziario con le società fornitrici, con costi non uniformi sul territorio nazionale.

Da ultimo, va segnalato che l'attuale testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, se, per un verso, contempla espressamente le spese per intercettazioni tra le spese ripetibili (ai sensi del sopra citato art. 5 comma 1 lett. *i-bis*), per altro verso, non disciplina espressamente la procedura di liquidazione di tali spese, né individua l'autorità giudiziaria competente alla liquidazione, tanto meno indica, infine, i possibili rimedi in caso di decisione sull'*an* o sul *quantum* della stessa difforme dalla richiesta.

Ciò posto, lo schema di decreto legislativo interviene a seguito dell'aggiornamento delle prestazioni obbligatorie già previste nel listino di cui al d.m. 26 aprile 2001 e in previsione della imminente tipizzazione e tariffazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, tenendo conto delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative nel settore, in attuazione del citato comma 89 dell'articolo 1 della l. n. 103 del 2017.

In particolare l'**articolo 1** contiene le modifiche delle disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, anche al fine di velocizzare le operazioni di pagamento.

A tal fine è stata prevista l'introduzione, nel testo unico sulle spese di giustizia, dell'articolo 168-*bis*, che stabilisce che le spese in parola siano liquidate con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha eseguito o richiesto l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.

Tale norma consente di superare il vuoto legislativo creatosi a seguito della novella del 2004 che, inserendo, all'articolo 5 comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, la lett. *i-bis*, ha estrapolato le spese per intercettazioni dal novero delle spese straordinarie di cui all'articolo 70 del medesimo testo unico, facendo così venir meno il richiamo ivi contenuto alle disposizioni in materia di liquidazione della spesa di cui agli artt. 168 e segg.

Si è al fine previsto che le spese in parola siano liquidate con decreto di pagamento del magistrato dell'ufficio del pubblico ministero che ha eseguito o richiesto l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione, in ossequio al principio per cui il pagamento deve



essere eseguito dalla medesima autorità giudiziaria che ha disposto l'attività fonte di spesa, anche in una prospettiva di responsabilizzazione dei singoli uffici giudiziari.

L'intervento normativo consente così di superare le incertezze interpretative in ordine all'individuazione dell'ufficio giudiziario competente alla liquidazione di tali spese nelle ipotesi in cui, per ragioni di competenza territoriale o funzionale, il procedimento migri da un ufficio giudiziario ad un altro.

Inoltre, al fine di superare i dubbi (già affrontati e risolti dalla giurisprudenza di legittimità, in senso conforme al presente tracciato normativo, cfr. Cass, sezione IV, n. 2212, del 1 ottobre 2014, rv. 261765) della generica locuzione "decreto di pagamento del magistrato", che avrebbe potuto riferirsi anche al giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato tali attività di intercettazione, si è ritenuto di precisare che il magistrato che procede vada individuato nel pubblico ministero, trattandosi dell'autorità giudiziaria titolare di ogni iniziativa nella fase delle indagini preliminari e che, peraltro, individua l'impresa fornitrice delle prestazioni funzionali a dette attività.

Quanto al diritto intertemporale delle tariffe applicabili, in coerenza con il sistema delineato dal testo unico delle spese di giustizia e con i principi generali cui è ispirato l'ordinamento, i nuovi parametri per la liquidazione trovano applicazione in relazione alle istanze che intervengono in un momento successivo alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe recate dal decreto interministeriale del 2017 già citato.

Il principio discende da ripetuti arresti giurisprudenziali: «Il giudice, quando liquida le spese processuali e, in particolare, i diritti di procuratore e gli onorari dell'avvocato, deve tenere conto che i primi sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti, mentre per i secondi vige la tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, deve applicare quella sotto la cui vigenza la prestazione o l'attività difensiva si è esaurita» (Cass. Civ. Sez. 2, 15/06/2001, n. 8160, Rv. 547523, conforme sul punto a quanto già affermato da Cass. Civ. Sez. 1, 20/12/1995 n. 13015, Rv. 495158).

All'esaurimento del rapporto e al compiuto espletamento dell'incarico professionale si riferisce più di recente la sentenza Cass., Sez.Un.; 25/9/2012, n.17405, Rv. 623533, al fine di stabilire le tariffe applicabili al rapporto professionale.

I principi giurisprudenziali ivi fissati sembrano applicabili anche al caso in esame, dove si tenga conto della natura unitaria dell'attività conferita dall'autorità giudiziaria. La cessazione dell'incarico e dunque l'esaurimento del rapporto va individuato nel momento dell'inoltro della richiesta di liquidazione, secondo le indicazioni provenienti dalla medesima



giurisprudenza formatasi con riguardo alla questione ulteriore relativa all'individuazione del magistrato procedente, competente a disporre la liquidazione (vedi da ultimo Cass. Pen., Sez.5, 19/1/2017, n.6657). Di conseguenza, con l'entrata in vigore della nuova disciplina si individuerà, ex lege, l'autorità giudiziaria competente ad adottare il provvedimento di liquidazione.

Al contempo l'ultimo comma del novello articolo 168-bis rinvia per l'opposizione al vigente articolo 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo alla disciplina dell'opposizione al decreto di pagamento. Al riguardo, si prevede espressamente che il beneficiario può proporre opposizione al decreto di pagamento del pubblico ministero con le medesime modalità e forme dell'opposizione prevista per i decreti di pagamento di cui agli articoli 168 e 169 del testo unico sulle spese di giustizia, fermo restando il rispetto del segreto sugli atti di indagine, che può determinare uno spostamento del *dies a quo* a decorrere dal quale potrà essere proposta opposizione.

L'articolo 2 si limita a prevedere la clausola di invarianza finanziaria.



RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo interviene in materia di liquidazione delle spese relative alle prestazioni obbligatorie definite dall'art. 96 del decreto legislativo 259/2003, come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n.103, quelle "prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie" e di quelle funzionali all'utilizzo delle medesime prestazioni.

La disposizione in esame, ha l'obiettivo di armonizzare le previsioni normative in materia e razionalizzare tali spese, in attuazione dell'articolo 1, comma 91, della citata legge 103/2017 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, e segnatamente: a) accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese; b) individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione della spesa; c) natura esecutiva del provvedimento di liquidazione della spesa; d) modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa».

Si evidenzia preliminarmente che nel vigente sistema, le prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni vengono liquidate dall'ufficio giudiziario sulla base delle tariffe stabilite nel listino approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministero della giustizia del 26 aprile 2001, mentre le prestazioni funzionali all'utilizzo delle predette prestazioni obbligatorie vengono liquidate sulla base di accordi raggiunti dal singolo ufficio giudiziario con le società fornitrici, con costi non uniformi sul territorio nazionale.

Con riferimento alle prestazioni obbligatorie, in attuazione di quanto previsto dal comma 88 dell'articolo unico della sopracitata legge 103/2017, il 28 dicembre 2017 è stato emanato un decreto interministeriale, registrato alla Corte dei Conti il 23 gennaio 2018, contenente la revisione delle tipologie di prestazioni obbligatorie di intercettazione e determinazione delle tariffe, con l'obiettivo di conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate e individuazione dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione e relativi obblighi. Con riguardo, invece, alle c.d. spese funzionali, il comma 89 della legge di delega stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano definite le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono determinate le corrispondenti tariffe. Il citato decreto, da aggiornare ogni due anni, sulla base delle intervenute innovazioni scientifiche, tecnologiche e organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi è in corso di predisposizione.

L'attuale testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, mentre iscrive espressamente le spese per intercettazioni tra le spese ripetibili (ai sensi del sopra citato art. 5 comma 1 lett. i-bis), non disciplina specificatamente la procedura di emissione del



decreto di liquidazione di tali spese, né individua l'autorità giudiziaria competente alla liquidazione, tanto meno indica, infine, i possibili rimedi in caso di decisione difforme dalla richiesta.

Da ultimo occorre tenere conto dell'avvenuto aggiornamento delle prestazioni obbligatorie già previste nel listino di cui al d.m. 26 aprile 2001 e della tipizzazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, considerate le innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative nel settore.

L'intervento normativo in esame, introduce alcune disposizioni che completando il d.P.R. n. 115 del 2002, sono tese a superare le incertezze interpretative e il vuoto legislativo determinato dalle modifiche intervenute in materia, come quelle determinate dall'inserimento della lett. *i-bis* all'articolo 5 comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che estrapolava le spese per intercettazioni dal novero delle spese straordinarie di cui all'articolo 70 del medesimo testo unico, determinava il venir meno del richiamo, ivi contenuto, alle disposizioni in materia di liquidazione della spesa di cui agli artt. 168 e segg., realizzando al contempo l'obiettivo della velocizzazione delle operazioni di pagamento.

Primariamente, *l'articolo 1* inserisce, nel citato testo unico sulle spese di giustizia, l'articolo 168-*bis*, che stabilisce che le spese in questione, siano liquidate, senza ritardo, con decreto di pagamento emesso dal pubblico ministero che ha eseguito o richiesto l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione, in ossequio al principio per cui il pagamento deve essere eseguito dalla medesima autorità giudiziaria che ha disposto l'attività fonte di spesa, anche in una prospettiva di responsabilizzazione dei singoli uffici giudiziari.

Tra gli obiettivi principali del provvedimento in questione vi è quello di superare le inefficienze e i ritardi causati dalla carenza nella normativa vigente recante una precisa disciplina circa la competenza alla liquidazione delle spese in parola, evitando le incertezze legate all'individuazione dell'ufficio giudiziario competente; in caso di passaggio del procedimento per motivi di competenza territoriale o funzionale, oltre a quelle derivanti da questioni sollevate circa la possibilità che il magistrato competente alla liquidazione, potesse essere il giudice per le indagini preliminari titolare, invece, del solo potere autorizzativo delle intercettazioni stesse.

La disposizione in esame prevede inoltre una armonizzazione delle procedure di liquidazione delle fatture relative alle prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione: ultimate le operazioni di verifica della pre-fattura/nota pro-forma di fattura, il magistrato emette il decreto di pagamento in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. 115/2002 in tema di liquidazione delle spese di giustizia e solo dopo l'emissione del suddetto decreto di pagamento il beneficiario emette fattura elettronica secondo le disposizioni del regolamento di cui al decreto MEF 3 aprile 2013, n. 55 (*"Regolamento in materia di emissione,*



trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

L'armonizzazione delle suddette procedure non determina una vera e propria accelerazione delle procedure di liquidazione, ma costituisce una iniziativa utile per contrastare continui giudizi contenziosi dovuti a ritardi dei pagamenti delle fatture: presso alcuni uffici giudiziari l'attività di verifica di cui sopra, viene effettuata solo dopo l'emissione della fattura, con conseguente non rispetto dei termini (trenta giorni data fattura) previsti per il pagamento. Tale fenomeno si conclude con la condanna al pagamento della spesa di parte capitale oltre interessi e spese di giudizio, esponendo, di conseguenza, l'amministrazione a dover esborsare maggior risorse finanziarie.

Un secondo intervento realizzato con il suddetto articolo è quello relativo alla provvisoria esecutività del decreto di pagamento qualora sussista il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato; in questo caso la comunicazione del suddetto titolo viene fatta in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. 115/2002, all'articolo 168, comma 3.

Il terzo intervento realizzato con il presente articolo è quello relativo alla disciplina dell'opposizione al decreto di pagamento. Il beneficiario può proporre, ai sensi del richiamato art. 170 del citato testo unico sulle spese di giustizia entro trenta giorni, opposizione al decreto di pagamento del pubblico ministero con le medesime modalità e forme dell'opposizione prevista per i decreti di pagamento di cui agli articoli 168 e 169, fermo restando il rispetto del segreto sugli atti di indagine che condiziona il termine per proporre opposizione.

Al riguardo si rappresenta che l'articolo in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Le disposizioni in esame, applicabili alle spese derivanti da operazioni di intercettazione la cui richiesta di pagamento sarà pervenuta solo successivamente all'entrata in vigore del decreto in esame, finalizzate ad una armonizzazione delle procedure di liquidazione, determineranno a regime una sostanziale invarianza del numero di liquidazioni annue.

La sostenibilità finanziaria dell'intervento viene comunque rafforzata dagli effetti di risparmio prodotti dall'introduzione del citato Decreto interministeriale del 28 dicembre scorso di revisione delle tipologie di prestazioni obbligatorie di intercettazione e determinazione delle tariffe, con riduzione del 50% di quelle praticate in precedenza, e da quello relativo alle c.d. spese funzionali rispetto alle quali si sta provvedendo con analogo obiettivo di riduzione di costi.

L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria, che prevede infatti che l'attuazione dell'intervento legislativo in esame non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che agli adempimenti previsti le amministrazioni provvederanno attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si evidenziano gli effetti di neutralità finanziaria per la finanza pubblica recati dal provvedimento in esame, trattandosi di modifiche normative volte ad intervenire in materia procedurale.

Ai relativi adempimenti potrà provvedersi mediante l'utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente iscritte nel bilancio di previsione del Ministero della giustizia – Missione 6 "Giustizia"- Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" - Azione " Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni", sul capitolo 1363 "Spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni" che reca uno stanziamento di euro 230.718.734 per l'anno 2018 e di euro 221.718.734 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge n. 43 del 28.2.1997, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dell'Amministrazione

3 AGO 2018



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI PER ARMONIZZARE LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI GIUSTIZIA, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MAGGIO 2002, N. 115, IN MATERIA DI PRESTAZIONI OBBLIGATORIE E FUNZIONALI ALLE OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 91, DELLA LEGGE 23 GIUGNO 2017, N. 103”.

Referenti UL Giustizia:

Paolo Scotto di Luzio

Magistrato addetto all’Ufficio Legislativo – 06 68852337 – paolo.scottodiluzio@giustizia.it

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente schema di decreto legislativo attua le disposizioni della legge delega, ai sensi dell’art. 1, comma 91, della legge 23 giugno 2017, n.103, al fine di armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione.

L’oggetto dell’intervento appare perfettamente coerente con il programma di governo, teso ad assicurare il risparmio e la razionalizzazione organica della spesa pubblica.

L’intervento si inserisce infatti nell’ambito della razionalizzazione della spesa per le prestazioni obbligatorie e funzionali collegate ad attività di intercettazione e intende risolvere essenzialmente ogni questione inerente la individuazione dell’autorità competente alla liquidazione. È prevista, quindi, l’introduzione, nel testo unico sulle spese di giustizia, dell’articolo 168-bis, che stabilisce che le spese in parola siano liquidate con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha eseguito o richiesto l’autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.

Tale norma consente di superare il vuoto legislativo creatosi a seguito dell’inserimento all’articolo 5 comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, della lett. i-bis, che ha avuto l’effetto di estrapolare le spese per intercettazioni dal novero delle spese straordinarie di cui all’articolo 70 del medesimo testo unico, facendo così venir meno il richiamo ivi contenuto alle disposizioni in materia di liquidazione della spesa di cui agli artt. 168 e segg.

Si è al fine previsto che le spese in parola siano liquidate con decreto di pagamento del magistrato dell’ufficio del pubblico ministero che ha eseguito o richiesto l’autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione, in ossequio al principio per cui il pagamento deve essere eseguito dalla medesima autorità giudiziaria che ha disposto l’attività fonte di spesa, anche in una prospettiva di responsabilizzazione dei singoli uffici giudiziari.

L’intervento normativo consente così di superare le incertezze interpretative in ordine all’individuazione dell’ufficio giudiziario competente.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La disciplina delle prestazioni obbligatorie a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle autorità giudiziarie è contenuta nell’art. 96 decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. La norma è stata oggetto di revisione ad opera della legge n.103 che ha affidato a decreto interministeriale la definizione di tipologie di prestazioni e relative tariffe. Analogamente si è intervenuti sulle cosiddette prestazioni funzionali ovvero accessorie alle attività di intercettazione e il decreto in esame stabilisce

chiaramente la competenza del pubblico ministero per la liquidazione. Allo stato la disciplina è oggetto di controversa giurisprudenza che ha assimilato tali spese a quelle degli ausiliari del magistrato e ha ritenuto applicabile la competenza del magistrato che procede e dunque anche del giudice per le indagini preliminari se a questi in ragione della fase processuale è stato trasmesso il fascicolo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo si propone, quindi, di dare attuazione alla delega parlamentare, modificando alcune delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, in materia di liquidazione delle spese per intercettazioni.

A tal fine è stata prevista l'introduzione, nel testo unico sulle spese di giustizia, dell'articolo 168 bis. Si prevede che le spese in parola siano liquidate con decreto di pagamento dell'ufficio del pubblico ministero che ha eseguito o richiesto l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.

Tale norma consente di superare il vuoto legislativo creatosi a seguito della novella del 2004 che, inserendo, all'articolo 5 comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, la lett. i-bis, ha estrapolato le spese per intercettazioni dal novero delle spese straordinarie di cui all'articolo 70 del medesimo testo unico, facendo così venir meno il richiamo ivi contenuto alle disposizioni in materia di liquidazione della spesa di cui agli artt. 168 e segg.

È stato dunque stabilito che le spese in parola siano liquidate con decreto di pagamento del magistrato e che quest'ultimo vada individuato nel pubblico ministero che ha eseguito o richiesto l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione, in ossequio al principio per cui il pagamento deve essere eseguito dalla medesima autorità giudiziaria che ha disposto l'attività fonte di spesa, anche in una prospettiva di responsabilizzazione dei singoli uffici giudiziari.

L'intervento normativo consente così di superare le incertezze interpretative in ordine all'individuazione dell'ufficio giudiziario competente alla liquidazione di tali spese nelle ipotesi in cui, per ragioni di competenza territoriale o funzionale, il fascicolo venga trasmesso da un ufficio giudiziario ad un altro.

Inoltre, al fine di superare i dubbi (peraltro già affrontati e risolti dalla giurisprudenza di legittimità in senso conforme al presente intervento normativo) della generica locuzione "decreto di pagamento del magistrato", che avrebbe potuto riferirsi anche al giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato tali attività di intercettazione, si è ritenuto di precisare che il magistrato che procede vada individuato nel pubblico ministero, trattandosi dell'autorità giudiziaria titolare di ogni iniziativa nella fase delle indagini preliminari e che, peraltro, individua l'impresa fornitrice delle prestazioni funzionali a dette attività.

Con riguardo all'opposizione si prevede espressamente che il beneficiario può proporla con le medesime modalità e forme dell'opposizione prevista per i decreti di pagamento di cui agli articoli 168 e 169 del testo unico sulle spese di giustizia, fermo restando il rispetto del segreto sugli atti di indagine, che può determinare uno spostamento del *dies a quo* a decorrere dal quale può essere proposta opposizione.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è conforme alla disciplina costituzionale ed anzi provvede, nel solco segnato dall'art. 97 della Costituzione a razionalizzare la spesa pubblica, in un settore coperto da riserva assoluta di giurisdizione (art. 15 della Costituzione).

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo incide sulla materia che disciplina la spesa pubblica, riservata alla fonte primaria.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza (cfr. sul punto specifico oggetto di intervento normativo Cass. Sez. 4, n. 2212 dell'1.10.2014, rv. 261765: *la competenza a liquidare le spese relative ad intercettazioni telefoniche appartiene al "magistrato che procede", il quale, dopo l'archiviazione del procedimento e la trasmissione degli atti all'ufficio di Procura, va individuato nel pubblico ministero*). Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il decreto legislativo rappresenta ulteriore fase del complesso procedimento di recepimento del "pacchetto di direttive" che, a livello europeo, hanno disciplinato in generale le comunicazioni elettroniche (direttiva "quadro" 2002/21; direttiva sull'accesso 2002/19; direttiva "autorizzazioni" 2002/20; direttiva sul servizio universale 2002/22).

Il "pacchetto" di direttive era finalizzato ad introdurre una fase più matura dell'armonizzazione dei mercati nel settore, a definire un quadro normativo unitario per l'intero comparto della comunicazione elettronica, comprensivo delle telecomunicazioni, della radiotelevisione e delle nuove tecnologie dell'informazione, nella prospettiva della convergenza tecnologica oggi in atto tra i vari mezzi, nonché a definire una piattaforma di regole comuni per le Autorità di regolazione nazionali, con la previsione di un più stretto sistema di relazioni tra le Autorità dei vari Paesi dell'Unione europea, tra le Autorità di regolazione e quelle per la tutela della concorrenza, nonché tra il complesso delle Autorità di regolazione e Antitrust e la Commissione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano precedenti, se non in materia di eccessiva dilatazione dei tempi di liquidazione delle spese di giustizia, che con il presente intervento normativo saranno sensibilmente ridotti.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

V. sub 13).

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Lo schema si pone nel solco già tracciato da altri interventi normativi adottati negli Stati membri dell'Unione in tema di razionalizzazione della spesa per intercettazioni.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento contiene definizioni normative coerenti con quelle usate nel testo unico novellato.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema di intervento normativo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa con riferimento a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti o espliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento oggetto di analisi costituisce attuazione della legge delega. Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa primaria se non nei limiti di eventuali provvedimenti correttivi e integrativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di

commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso di questa Amministrazione.

Il controllo ed il monitoraggio statistico, che riguarda tutti i procedimenti di spesa per le intercettazioni di comunicazioni e servizi accessori, sarà svolto da questa Amministrazione.



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI PER ARMONIZZARE LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI GIUSTIZIA, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MAGGIO 2002, N. 115, IN MATERIA DI PRESTAZIONI OBBLIGATORIE E FUNZIONALI ALLE OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 91, DELLA LEGGE 23 GIUGNO 2017, N. 103”.

Referenti UL Giustizia:

Paolo Scotto di Luzio

Magistrato addetto all’Ufficio Legislativo – 06 68852337 – paolo.scottodiluzio@giustizia.it

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

- A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

La disciplina delle prestazioni obbligatorie a fini di giustizia, effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte della autorità giudiziaria, è contenuta nell’art. 96 decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.

Tale decreto legislativo ha recepito originariamente, nel suo complesso, il contenuto del “pacchetto di direttive” che, a livello europeo, hanno disciplinato in generale le comunicazioni elettroniche (direttiva “quadro” 2002/21; direttiva sull’accesso 2002/19; direttiva “autorizzazioni” 2002/20; direttiva sul servizio universale 2002/22).

Il “pacchetto” di direttive era finalizzato ad introdurre una fase più matura dell’armonizzazione dei mercati nel settore, a definire un quadro normativo unitario per l’intero comparto della comunicazione elettronica, comprensivo delle telecomunicazioni, della radiotelevisione e delle nuove tecnologie dell’informazione, nella prospettiva della convergenza tecnologica oggi in atto tra i vari mezzi, nonché a definire una piattaforma di regole comuni per le Autorità di regolazione nazionali, con la previsione di un più stretto sistema di relazioni tra le Autorità dei vari Paesi dell’Unione europea, tra le Autorità di regolazione e quelle per la tutela della concorrenza, nonché tra il complesso delle Autorità di regolazione e *Antitrust* e la Commissione europea.

L'art. 96 (l. cit.) prevede l'emanazione di un apposito decreto nel quale vengono stabilite le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse, gli obblighi specifici, nonché il ristoro dei costi sostenuti.

Più di recente la legge n.103 del 2017 è intervenuta sul testo dell'art.96 citato stabilendo: «2. Ai fini dell'adozione del canone annuo forfetario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2017, è attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001. Il decreto: a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete; b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie; c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni».

Il decreto interministeriale è stato adottato il 27 dicembre 2017 avendo cura di specificare l'obbligatorietà delle prestazioni e la determinazione delle loro caratteristiche.

La medesima legge 103 del 2017 è intervenuta anche sulle cosiddette prestazioni funzionali e affida a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e la determinazione delle corrispondenti tariffe.

Il presente intervento segue dunque alla avvenuta razionalizzazione in punto di definizione delle prestazioni obbligatorie e funzionali dei servizi collegati all'attività di intercettazione e, secondo la delega, intende armonizzare tali disposizioni con quelle di cui al testo unico in materia di spese di giustizia. In particolare i principi e criteri direttivi attengono a: «a) accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese; b) individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione della spesa; c) natura esecutiva del provvedimento di liquidazione della spesa; d) modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa».

L'articolo 5, comma 1, lett. i-bis, del testo unico delle spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), stabilisce che sono spese ripetibili le spese relative alle prestazioni obbligatorie e a quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime. Lo schema di decreto in esame si pone in primo luogo lo scopo di superare il vuoto legislativo creatosi a seguito della specifica previsione in esame. Le spese per intercettazioni sono infatti state estrapolate dal novero delle spese straordinarie di cui all'articolo 70 del medesimo testo unico, facendo così venir meno il richiamo ivi contenuto alle disposizioni in materia di liquidazione della spesa di cui agli artt.168 e segg. Da ciò sono derivate incertezze interpretative in ordine all'individuazione dell'ufficio giudiziario competente alla liquidazione di tali spese nelle ipotesi in cui, per ragioni di competenza territoriale o funzionale, il procedimento migri da un ufficio giudiziario ad un altro. Si è quindi intervenuti stabilendo espressamente che il magistrato competente va individuato nel pubblico ministero, trattandosi dell'autorità giudiziaria titolare di ogni iniziativa nella fase delle indagini preliminari e che, peraltro, individua l'impresa fornitrice delle prestazioni funzionali a dette attività. Il nuovo articolo 168-bis prevede poi espressamente che la fattura relativa alle prestazioni funzionali possa essere emessa solo a seguito dell'adozione del decreto di pagamento del magistrato, in conformità all'impianto del testo unico in materia di spese di giustizia, in virtù del quale la liquidazione delle spese non può essere erogata da parte dell'amministrazione, se non previa emissione del formale

provvedimento di liquidazione del magistrato precedente. Si stabiliscono infine termini fissi ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo a breve termine del presente intervento normativo è quello di esercitare la delega normativa, recependo le indicazioni contenute nella delega stessa, al fine di modificare le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, anche al fine di velocizzare ed uniformare le operazioni di pagamento.

L'intervento normativo consentirà, nel medio e lungo periodo, a fronte dei coevi interventi su natura e tipologia delle prestazioni, di uniformare le modalità di pagamento dei servizi prestati.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi saranno i dati statistici relativi:

- a) alla diminuzione delle spese per le prestazioni obbligatorie e per quelle accessorie e funzionali;
- b) alla riduzione del contenzioso attivato dai creditori per ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni effettuate;
- c) alla speditezza della emissione dei decreti di liquidazione delle spese di giustizia nello specifico settore delle intercettazioni;

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

- Destinatari pubblici: il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze, gli uffici territoriali del pubblico ministero;

- Destinatari privati: per ragioni di tipo tecnico commerciale (concentrazione di costi, politiche di economie di scala, ricerca del profitto, necessità delle reti), l'attuale sistema delle comunicazioni vede una sostanziale coincidenza fra operatori di accesso ed operatori di servizi internet (gli internet service providers). Conseguentemente, l'elenco dei soggetti obbligati ex art. 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche, giacché in possesso di licenza/autorizzazione rilasciata dal Ministero per lo sviluppo economico, consta di quattro grandi operatori di rete mobile (ai quali sono ricondotti, per le sole prestazioni di intercettazione, anche gli operatori virtuali), quindici/venti operatori di rete fissa, secondo l'Autorità per le Comunicazioni (AGCOM) Telecom Italia, Wind, Fastweb, Vodafone, Tiscali, BT Italia coprono più del 95% del mercato. Tuttavia, le imprese iscritte nel Registro dell'Autorità garante per le comunicazioni (ROC), perciò autorizzate a fornire i servizi di comunicazione elettronica sono qualche migliaio: ad oggi risultano attivi 2617 operatori. All'elenco vanno aggiunte alcune società internazionali di grande livello (ad es.: GOOGLE, HOTMAIL, YAHOO, FACEBOOK), nell'ordine di almeno 20 unità, i cui servizi sono erogati attraverso la rete di accesso italiana ma con i server geograficamente allocati all'estero.

Più complessa è la situazione nella quale versano i cd. "over the top", il cui numero è difficilmente quantificabile, poiché il settore di riferimento non è assolutamente regolamentato. Se, da un lato, possiamo riconoscere poche grandi imprese che vendono servizi di comunicazione di quel tipo (TIM, SKY, SONY, a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività), dall'altro

l'assenza, per definizione, sia di confini "geografici" della rete sia di potenziali servizi di comunicazione impiegabili, rende il settore anche non facilmente identificabile a priori ed, al contempo, assai allettante sotto il profilo economico.

L'aver ampliato l'ambito di applicazione della normativa delle prestazioni obbligatorie serve proprio ad evitare possibili rotture nelle maglie di sicurezza ossia che ci possano essere imprese che forniscono in Italia servizi di comunicazione non soggetti agli obblighi previsti.

- Destinatari indiretti; l'utenza del servizio giustizia nel suo insieme.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Nel corso della istruttoria che ha preceduto la produzione dell'articolato è stato istituito un gruppo di lavoro presieduto dal capo di Gabinetto del Ministro e composto da magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, magistrati inquirenti provenienti da distretti diversi ed in servizio presso sedi giudiziarie di grandi dimensioni, funzionari amministrativi e contabili in servizio sia presso la sede ministeriale che presso le sedi territoriali della giurisdizione. Sono stati inoltre convocati i rappresentanti dei maggiori gestori di rete, oltre a quelli delle principali imprese di fornitura dei servizi ausiliari alle intercettazioni tra presenti. Ciascuno degli organismi (pubblici e privati) ha illustrato lo spettro delle proprie problematiche di settore, ne è emersa una collettiva doglianza circa i tempi e le modalità di liquidazione dei corrispettivi oggetto di fatturazione, una difficoltà a praticare prezzi omogenei in ragione della diversa collocazione territoriale degli uffici giudiziari richiedenti la prestazione (anche in ragione del numero esiguo di prestazioni richieste), una corrispondente difficoltà (per il soggetto pubblico) di rendere omogenei i costi in ragione della distanza dai capoluoghi di distretto e del numero di intercettazioni disposte.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

L'opzione di non intervento è stata valutata, ma disattesa in quanto l'intervento regolatorio è necessario per dare attuazione alla delega normativa contenuta nella legge n. 103 del 2017.

A tale preliminare considerazione si aggiunga che l'opzione di non intervento non avrebbe consentito di superare le criticità, meramente procedurali, evidenziate alla Sezione 1.

SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Nell'ambito delle attività di consultazione si è ritenuto che le soluzioni individuate fossero le più adeguate per il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento regolatorio, in quanto, il contenimento della spesa può sortire soltanto dalla razionalizzazione della procedimento incidentale di liquidazione delle spese per intercettazioni. Del resto, il dettaglio delle disposizioni poste dal legislatore delegante non lasciava spazio ad altre forme di intervento, che concedessero spazi di discrezionalità troppo ampi al momento regolatorio di natura amministrativa; né il decreto legislativo poteva restare appesantito da una definizione mercuriale di dettaglio che avrebbe poi vincolato la possibilità di intervenire sui costi solo allo strumento di normazione primaria.

L'ambito delle opzioni alternative risulta pertanto fortemente ridotto, in ragione della natura circoscritta della delega contenuta nella legge di delegazione medesima, con riferimento agli stringenti principi e criteri direttivi previsti.

A fronte della ben delimitata perimetrazione della delega, si è perseguito l'obiettivo di attribuire il più ampio ambito applicativo possibile ai criteri e principi in essa contenuti.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

L'amministrazione coinvolta ha valutato che l'opzione prescelta non presenta svantaggi, neanche per le imprese di settore, giacché ad una più ridotta tariffazione dei servizi corrisponde una maggiore speditezza nelle procedure di liquidazione, con la conseguente riduzione della necessità di accesso al credito bancario per anticipazioni o cessione dei crediti. Del resto l'intervento presuppone la riduzione dei costi del servizio, conseguenza ineludibile del progresso tecnologico di settore, che determina, anche nel breve periodo, abbattimenti sensibili delle spese sostenute per l'acquisto della strumentazione.

Presenta, invece, i seguenti vantaggi:

- a) incide positivamente sulla spesa pubblica, grazie alla razionalizzazione dei criteri di calcolo delle spese per intercettazioni;
- b) velocizza le liquidazioni, con conseguente vantaggio per le imprese che rendono i propri servizi tecnici alla amministrazione della giustizia nel settore delle investigazioni e della ricerca dei latitanti;
- c) aumenta, nel lungo termine, l'efficacia delle indagini preliminari, stimolando la ricerca di strumenti tecnici sempre più raffinati;
- d) detta regole chiare anche per il procedimento di impugnazione del provvedimento di liquidazione

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Le micro, piccole e medie imprese godranno nell'immediato e nel medio termine gli effetti favorevoli della nuova disciplina di spesa pubblica. La speditezza delle procedure di liquidazione consentirà di riscuotere con sollecitudine i compensi e scongiurare pericoli di insolvenza determinata dal ritardo con cui la p.a. estingue le obbligazioni contratte. Tuttavia, il più consistente vantaggio derivante dalla omogeneizzazione e razionalizzazione delle procedure di liquidazione, con la conseguente riduzione dei tempi di cassa, non è allo stato suscettibile di esser tradotto in una grandezza numerica.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese

Sono previsti oneri di carattere informativo e amministrativo a carico delle articolazioni del Ministero della giustizia, che dovrà curare il monitoraggio costante delle spese, il che sarà però facilitato dalla forfettizzazione dei costi. Non sono previsti oneri informativi e relativi costi amministrativi a carico di cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

L'attuazione immediata delle nuove norme avviene tramite le strutture interne e l'organizzazione già in atto del Ministero della giustizia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Il decreto legislativo, pur attenendo alla materia processuale penale, presenta profili di diretta incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese, dovendosi ritenere che esso potrà incidere positivamente sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, stimolando le imprese del settore ad offrire servizi ad elevato grado di informatizzazione più efficaci a costi ridotti.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo in esame i magistrati requirenti.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

È prevista adeguata informazione sul sito *web* istituzionale del Ministero della giustizia, che pubblicherà anche i dati del monitoraggio effettuato sulla spesa per il servizio intercettazioni

C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse strumentali e umane a disposizione, senza l'introduzione di nuovi oneri per la finanza pubblica. I dati ricavati serviranno, altresì, a valutare l'efficienza e bontà dell'intervento.

Il monitoraggio potrà essere attuato verificando:

- il numero complessivo delle intercettazioni;
- il tempo di definizione dei procedimenti di liquidazione in ambito penale;

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prescritta V.I.R., nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- verifica dell'efficacia dell'intervento mediante analisi dei flussi e dei provvedimenti di cui alla Sezione I, lettera C);
- verifica dei tempi complessivi di definizione dei processi penali;

SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento normativo non è chiamato ad adeguarsi a un livello minimo di regolazione europea, riguardando materia non compresa nelle competenze dell'Unione europea, non provvedendosi, infatti, al recepimento di una direttiva.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER ARMONIZZARE LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI GIUSTIZIA, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MAGGIO 2002, N. 115, IN MATERIA DI SPESE PER LE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE E FUNZIONALI ALLE OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 91, DELLA LEGGE 23 GIUGNO 2017, N. 103.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario e, in particolare, l'articolo 1, comma 91;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Su proposta del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:



ART. 1

*(Armonizzazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione)*

1. Dopo l'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente: «ART. 168-bis (L) (Decreto di pagamento delle spese di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime). 1. La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime è effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.

2. Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato alle parti e al beneficiario in conformità a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 168, comma 3.

3. Avverso il decreto di pagamento è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.".

ART. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

